



COMPOSTAGGIO DI PICCOLISSIMA SCALA

ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO RIFIUTI: *compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue*

Nell'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stata introdotta la disciplina del compostaggio di «piccolissima scala»: *“... gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni con confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività...”*

Si ricade in questo caso quando sussistono le seguenti condizioni:

- le utenze possono essere singole o plurime;
- le utenze sono: attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue;
- i rifiuti raccolti sono prodotti nel comune dove i rifiuti sono prodotti e nei comuni con confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
- il luogo dove si organizza l’attività di compostaggio deve ricadere nel comune ove i rifiuti sono prodotti o in un comune confinante;
- il compost prodotto non necessariamente deve essere utilizzato dalle utenze che producono i rifiuti organici.

Si nota che non viene richiesto, in questo articolo, l'utilizzo del compost prodotto da parte dei conferitori. Potremmo, a fine di chiarezza, denominare questi impianti *“locali”* o *“di prossimità”* o *“collettivi”*.

Ne consegue che gli impianti posti in scuole, singole aziende, istituti, mercati ecc. possono seguire, in ogni caso (per esempio quando non usano il proprio compost), il procedimento previsto dall'articolo 37 e, acquisito il parere ARPA, porre in esercizio l'impianto con comunicazione inizio attività. Nel caso l'utenza sia singola e si usi localmente il compost prodotto si ricadrebbe nel autocompostaggio.